

Appendice I - DEFINIZIONI

(Appendice I del Bando Readiness+)

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMPONENTE 2 "Dalla ricerca all'impresa" INVESTIMENTO 2.3

"Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria"

AIUTO DI STATO

Qualsiasi misura che risponda ai criteri stabiliti all'Articolo 107, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea: "aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza".

CAPOFILA

Per i progetti realizzati da un Raggruppamento di imprese, il Capofila è l'unica impresa incaricata di rappresentare il Raggruppamento e l'unica autorizzata ad intrattenere rapporti e comunicazioni con il CIM4.0 durante tutte le fasi del procedimento di presentazione e valutazione e per l'intera durata delle attività progettuali - di cui dovrà esserne data evidenza all'interno dell'accordo stipulato tra i partner.

CONVENZIONE DI SOVVENZIONE

Accordo stipulato tra il Soggetto Attuatore e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

CUP

Codice Unico di Progetto, il codice che identifica un progetto di investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP).

IMPRESA IN DIFFICOLTÀ

Si definisce impresa in difficoltà un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di Società a Responsabilità Limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "Società a Responsabilità Limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'Allegato I della Direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il "Capitale Sociale" comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di Società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'Allegato II della Direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.

IMPRESE

Come definite al punto 7 della Comunicazione della Commissione Europea (2016/C 262/01) sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'Articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

INNOVAZIONE DI PROCESSO

Applicazione del Livello di Maturazione Tecnologica (TRL) alle innovazioni di processo o dei servizi. Riguardo al Livello di Maturazione Tecnologica da raggiungere attraverso il progetto di innovazione, pur concordando sul fatto che non è direttamente attribuibile il TRL ad un processo, si può ipotizzare che l'innovazione di processo sia di immediata applicazione ovvero finalizzata alla produzione con modalità che siano più efficienti e/o meno costose; pertanto, è lecito attribuire all'innovazione un TRL alto.

INTENSITÀ DI AIUTO

Importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri, ai sensi dell'Articolo 2, paragrafo 1, punto 26) del Regolamento UE 651/2014 e s.m.i..

INTERVENTO

Specifico investimento e/o riforma previsto dal PNRR e realizzato attraverso l'attuazione dei progetti ivi finanziati.

INVESTIMENTO

Spesa per un'attività, un progetto o altre azioni utili all'ottenimento di risultati benefici per la società, l'economia e/o l'ambiente. Gli investimenti possono essere intesi come Misure che portino ad un cambiamento strutturale e abbiano un impatto duraturo sulla resilienza economica e sociale, sulla sostenibilità, sulla competitività a lungo termine (transizioni verdi e digitali) e sull'occupazione.

M4C2 Investimento 2.3

Missione 4 "Istruzione e ricerca" del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" del predetto Piano, Investimento 2.3 "Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria"; si precisa che la modalità di attuazione dell'Investimento suddetto è a regia (si veda il Si.Ge.Co., approvato con Decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del 20 ottobre 2022, par. 4.3).

MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) E GRANDI IMPRESE

Sono imprese secondo la definizione dell'Allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014 a cui si rimanda e di cui si sintetizza di seguito la definizione:

Micro Impresa: impresa che ha meno di 10 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, Unità Lavorative Annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:

- a) ha un fatturato inferiore a 2 milioni di euro, o
- b) ha un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro.

Piccola Impresa: (PI), impresa che ha meno di 50 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, Unità Lavorative Annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:

- a) ha un fatturato inferiore a 10 milioni di euro, o
- b) ha un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro.

Media Impresa: (MI), impresa che ha meno di 250 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, Unità Lavorative Annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:

- a) ha un fatturato inferiore a 50 milioni di Euro, oppure
- b) ha un totale di bilancio inferiore a 43 milioni di Euro.

Grande Impresa: (GI), impresa che non soddisfa i requisiti della microimpresa, ovvero della piccola impresa, ovvero della media impresa.

Nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio vanno aggiunti:

- i dati delle eventuali società associate alla MPMI beneficiaria, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale;
- i dati delle eventuali società collegate alla MPMI beneficiaria, nella loro interezza.

MILESTONES

Traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR che rappresenta un impegno concordato con l'Unione Europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato.

PMI

Piccole e Medie Imprese come definite all'Articolo 2 dell'allegato alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 (2003/361/CE) relativa alla definizione di micro imprese, piccole e medie imprese.

PNRR

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato dall'Italia alla Commissione Europea ai sensi dell'Articolo 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241, approvato con decisione del Consiglio dell'Unione Europea - ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021.

PRINCIPIO DNSH

Principio "non arrecare un danno significativo" - "Do No Significant Harm" definito all'Articolo 17 del regolamento UE 852/2020, al quale devono conformarsi gli investimenti e le riforme del PNRR secondo quanto stabilito all'articolo 5 del regolamento (UE) 241/2021.

PROGETTI DI INNOVAZIONE

Progetti aventi ad oggetto servizi di consulenza in materia di innovazione, servizi di sostegno all'innovazione, innovazione dell'organizzazione, innovazione di processo, secondo le definizioni di cui al regolamento GBER.

RAGGRUPPAMENTO

I soggetti richiedenti in precedenza indicati, nel caso di progetti svolti in partenariato, devono aggregarsi in Associazioni Temporanee di Imprese (ATI) o in Associazione Temporanea di Scopo (ATS), o in altre forme contrattuali in uso nello Stato Italiano. L'accordo contrattuale fra i partner (da stipularsi preliminarmente alla concessione, secondo quanto riportato nell'Allegato 2 – *“Impegno all'accordo di partenariato”* del Bando) deve in particolare definire il ruolo del Capofila e prevedere le modalità di prosecuzione delle attività progettuali, qualora la partnership subisca delle variazioni, purché queste siano in linea con quanto previsto dal Bando, all'Art.16 in merito alle variazioni.

REGOLAMENTO GBER

Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, n. 187 del 26 giugno 2014, e 12 s.m.i., che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

RICERCA INDUSTRIALE

Ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche (Art. 2, punto 85 del Regolamento UE n. 651/2014).

SERVIZI EROGATI

Attività svolte dal CIM4.0 in favore delle imprese che intendono innovare utilizzando tecnologie 4.0. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: valutazione della maturità tecnologica, prova prima dell'investimento, formazione, consulenza, progettazione e realizzazione dell'intervento di innovazione e gestione dei bandi per i progetti di innovazione per le imprese.

SISTEMA ReGiS

Sistema informatico di cui all'Articolo 1, comma 1043, della Legge di Bilancio n. 178/2020 sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella governance del PNRR.

START UP INNOVATIVE

Le imprese di cui all'Articolo 25, comma 2, del Decreto-Legge n. 179/2012, iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese di cui all'Articolo 25, comma 8, del medesimo Decreto-Legge n. 179/2012.

SOGGETTO ATTUATORE

Ai sensi dell'Articolo 1, comma 4, lett. o) del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, “i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR”; ai fini del presente decreto il Soggetto Attuatore coincide con il soggetto capofila del centro di trasferimento tecnologico. I rapporti tra Soggetto Attuatore e soggetto beneficiario dovranno essere definiti da successivi accordi/convenzioni o Atti d'obbligo.

SOGGETTO BENEFICIARIO

Le imprese beneficiarie dei servizi erogati e dei progetti di innovazione nel rispetto delle condizioni di cui agli Art. 25, 28, 31 del regolamento GBER.

SOGGETTO PROPONENTE

Ai sensi dell'Articolo 1, comma 1, lett. m) del DD 13 luglio 2017, n. 1735 "ogni soggetto di natura giuridica pubblica e privata che, singolarmente o congiuntamente ad altri soggetti, presenta una domanda di agevolazione mediante il Soggetto Capofila".

STUDIO FATTIBILITÀ

La valutazione e l'analisi del potenziale di un progetto, finalizzate a sostenere il processo decisionale individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi, nonché a individuare le risorse necessarie per l'attuazione del progetto e, in ultima analisi, le sue prospettive di successo (Art. 2, punto 87 del Regolamento (UE) n. 651/2014).

SVILUPPO SPERIMENTALE

L'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti. (Art. 2, punto 86 del Regolamento (UE) n. 651/2014).

TARGET

Obiettivo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione Europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore specifico.

TRL

Il termine Technology Readiness Level (acronimo TRL), che si può tradurre con Livello di Maturazione Tecnologica, indica una metodologia per la valutazione del grado di maturazione di una tecnologia. Nel Bando viene indicato il livello di maturazione tecnologica ove le attività da implementare si dovrebbero collocare, per semplificare e meglio comprendere l'impatto delle varie azioni all'interno del processo che dall'idea porta alla realizzazione di prodotti/servizi per il mercato. In particolare, si considerano come riferimento 9 Livelli:

TRL 1: Principi di base osservati

TRL 2: Concetto della tecnologia formulato

TRL 3: Prova sperimentale del concetto

TRL 4: Validazione in laboratorio del concetto

TRL 5: Validazione della tecnologia nell'ambiente rilevante

TRL 6: Dimostrazione nell'ambiente rilevante

TRL 7: Dimostrazione nell'ambiente operativo

TRL 8: Sistema completo e qualificato

TRL 9: Sistema ormai finito e perfettamente funzionante in ambiente reale.

(fonte: European Commission Decision C (2014) 4995 - Horizon 2020 Work Program 2014-2015)